



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF054

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E EFFETTI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 148/2017; D.L. 193/2016
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>22/03/2018</b>

*Sintesi: la rottamazione dei ruoli potrebbe avere effetti positivi in sede di dichiarazione dei redditi a fronte del pagamento delle somme derivanti dall'accesso alla definizione agevolata.*

*Tuttavia, occorre porre attenzione ad alcuni aspetti critici riguardanti le somme, tra quelle versate, a seguito dell'accesso alla procedura, in quanto alcune di esse non fruiscono di alcun beneficio in sede dichiarativa.*

Il D.L. 193/2016 ha previsto la rottamazione dei ruoli affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2016. In seguito, il D.L. 148/2017, ha riproposto la misura disponendo quanto segue:

- estensione della rottamazione anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 a 2016** per coloro che non, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazioni nei termini di cui al D.L. 193/2016;
- la **proroga del termine di pagamento delle rate relative alla definizione agevolata presentata in vigore del D.L. 193/2016** è stata estesa a tutte le rate in scadenza nel 2017 e alla prima rata del 2018;
- la **riapertura dei termini per i contribuenti diniegati** è stata interessata da modifiche che hanno riguardato i termini per l'esplicazione degli adempimenti dell'agente della riscossione e del debitore e le scadenze di pagamento entro cui quest'ultimo deve provvedere;
- per i **carichi relativi al periodo dal 01/01/2017 al 30/09/2017** si rinvergono, in sostanza, sia la conferma di quanto già previsto nel decreto originario e sia alcune deroghe al D.L. 193/2016.

<b>SOMME DA CORRISPONDE CON LA DEFINIZIONE AGEVOLATA</b>
Quelle <b>affidate</b> all'agente della riscossione a <b>titolo di capitale e interessi</b>
Quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di <b>aggio</b> sulle somme di indicate in precedenza e di <b>rimborso delle spese per le procedure esecutive e di quelle di notifica della cartella</b>
<b>Interessi</b> , nella misura del 4,5% annuo, sulle somme da <b>rateizzo</b> (DPR 602/1973, art. 21 e D.M. 21/05/2009)

## **INTERESSI DA RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO (DA CORRISPONDERE)**

Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo (D.M. 21/05/2009).

## **INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME A RUOLO (DA NON CORRISPONDERE)**

L'inutile decorso del termine di 60 giorni dalla notificazione, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con D.M. con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (il **Prov. 04/04/2017 ha stabilito, con decorrenza dal 15/05/2017, il tasso di interesse nella misura del 3,50%; fino al 15/05/2016 era del 4,13%**).

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

### SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Risorse proprie tradizionali della UE (dazi doganali, contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) ed Iva riscossa all'importazione
Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Reg. UE n. 2015/1589 (si tratta di somme che non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano)
Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali



**Nota:** il D.L. 8/2017 ha fornito l'interpretazione autentica di tale disposizione normativa e cioè che ai fini della definizione agevolata dei carichi, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

### DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La **definizione agevolata dei ruoli potrebbe incidere positivamente sulla dichiarazione dei redditi** in quanto alcune somme corrisposte fruiscono della deduzione.

La voce destinata a produrre i maggiori effetti in sede dichiarativa è rappresentata dai **contributi previdenziali**. Infatti, in ossequio alle disposizioni dell'art. 10 del TUIR, **sono deducibili**, secondo il principio di **cassa**, i **contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge** (quali i contributi I.V.S. artigiani e commercianti, ecc.).

**Esempio:** titolare di impresa individuale aderisce alla rottamazione optando per il pagamento in 5 rate.

Nel corso dell'anno 2017, seguendo le scadenze di pagamento riportate nella tabella che segue, ha effettuato il pagamento delle somme dovute nella misura del 70% del totale complessivo; tralasciando gli aspetti legati agli interessi, si procede al conteggio dei soli contributi previdenziali deducibili per l'anno 2017 considerando il seguente estratto di ruolo.

! COD. !	! ANNO !	! CAD !	! CARICO !	! DEBITO !
! PRG !	! TRIB * !	! RIF. !	! NR !	! RAT !
! ISCRITTO A RUOLO !	! RESIDUO !			
! I. P. : !	! P !			
! 001 ! 8070 ! I ! 2003 ! 72 ! M01 !	530,64 !	500,25 !		
! 001 ! 8090 M ! 2003 ! 72 ! M01 !	178,98 !	155,40 !		
! 002 ! 8071 S ! 2003 ! 72 ! M01 !	62,70 !	57,72 !		
! I. P. : !	! P !			
! 001 ! 8070 ! I ! 2003 ! 72 ! M01 !	530,64 !	500,25 !		
! 001 ! 8090 M ! 2003 ! 72 ! M01 !	178,98 !	155,40 !		
! 002 ! 8071 S ! 2003 ! 72 ! M01 !	53,65 !	48,84 !		
! I. P. : !	! P !			
! 001 ! 8070 ! I ! 2003 ! 72 ! M01 !	530,64 !	500,25 !		
! 001 ! 8090 M ! 2003 ! 72 ! M01 !	178,98 !	155,40 !		
! 002 ! 8071 S ! 2003 ! 72 ! M01 !	44,05 !	39,96 !		
! I. P. : !	! P !			
! 001 ! 8070 ! I ! 2002 ! 72 ! M01 !	512,82 !	483,26 !		
! 001 ! 8090 M ! 2002 ! 72 ! M01 !	172,95 !	150,16 !		
! 002 ! 8071 S ! 2002 ! 72 ! M01 !	71,34 !	65,49 !		

TOTALE CONTRIBUTI: € 1.984,01

PRG	TRIB *	RIF.	NR	RAT	CARICO ISCRITTO A RUOLO	DEBITO RESIDUO
DIRITTI DI NOTIFICA						0,00
INT.MORA/SOMME AGG.						1.084,55
AGGIO EX. ART.17						97,79
RIMBORSO SPESE ESEC.						7,04
<b>TOTALE</b>						<b>4.001,76</b>
COLLOCAZIONI						

```
* TIPO TRIBUTO : A - ALTRO  
                  I - IMPOSTA  
                  N - DIRITTI DI NOTIFICA  
                  S - SANZIONI  
                  T - INTERESSI  
                  M - INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE
```

## DESCRIZIONE TRIBUTI

8070 - Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minim  
8090 - Interessi di dilazione  
8071 - Somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entr

SCADENZE PAGAMENTO (DL 193/2016)					D.L. 148/2017 (ante conversione)				D.L. 148/2017 (post conversione)				
N. RATE	ANNO 2017				ANNO 2017				ANNO 2017				
	31-lug	30 set	30-nov	TOT	31-lug	30-set	TOT	SCADENZA	31-lug	30-set	30-nov	TOT	SCADENZA
2	70%			70%	70%		70%	30-nov-17 (LE RATE DI LUGLIO E SETTEMBRE ERANO PROROGATE AL 30/11/17)	70%			70%	7-dic-17 (LE RATE DI LUGLIO, SETTEMBRE E NOVEMBRE SONO STATE PROROGATE AL 07/12/17)
	70%			70%	70%		70%		70%			70%	
3	70%			70%	70%		70%		70%			70%	
	35%	35%		70%	35%	35%	70%		35%	35%		70%	
	35%	35%		70%	35%	35%	70%		35%	35%		70%	
	35%		35%	70%	35%		35%		35%		35%	70%	
	35%		35%	70%	35%		35%		35%		35%	70%	
4	35%	35%		70%	35%	35%	70%		35%	35%		70%	
	35%		35%	70%	35%		35%		35%			35%	
	24%	23%	23%	70%	24%	23%	48%		24%	23%	23%	70%	
	24%	23%	23%	70%	24%	23%	48%		24%	23%	23%	70%	
5	24%	23%	23%	70%	24%	23%	48%		24%	23%	23%	70%	

In tal caso, i contributi deducibili da indicare nel Quadro RP del Mod. Redditi 2018 sono pari al 70% di € 1.984,01 e cioè € 1.388,81 (arrotondato € 1.389).

<b>Sezione II</b> Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali		1.389,00
	RP22 Assegno al coniuge	1 <input type="text" value="Codice fiscale del coniuge"/>	2 <input type="text" value=""/>
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00
	RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		,00
	RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice 1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>

## TASSA SULLA SALUTE

Il **contributo sanitario nazionale (c.d. tassa sulla salute)**, abrogato dall'art. 36 del D.lgs. 446/1997, dovrebbe fruire della deduzione se si considera l'attuale nozione recata dal citato art. 10 del TUIR in quanto la stessa cita espressamente con riferimento ai contributi previdenziali la locuzione **"contributi versati in ottemperanza alle disposizioni di legge"**.



**Nota:** è opportuno rammentare che le istruzioni relative alle dichiarazioni dei redditi degli anni passati, consentivano l'espressa deduzione di tale tipologia di contributo.

Nel **rigo P12** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati a seguito di disposizioni imperative di legge (obbligatori), la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette. In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1996 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il premio di assicurazione RC veicoli. Vanno esclusi, invece quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti;

Istruzioni relative alle spese ulteriori da indicare nel rigo P12

Inoltre, la tesi favorevole alla deduzione delle spese in questione non dovrebbe essere negata se rapportata a quella dell'indeducibilità disposta dal D.L. 101/2013, con decorrenza dal periodo d'imposta 2014, dei contributi per l'assistenza sanitaria versati con il premio di assicurazione RC veicoli, in quanto si tratta di un argomento diverso. Tuttavia, in mancanza di ulteriori chiarimenti in merito, resta il dubbio sulla deducibilità.

PRG	COD. TRIB	ANNO	RIF.	NR	CAD	RAT	CARICO ISCRITTO A RUOLO	DEBITO RESIDUO
I.P.:								
001	4001	I	1997	72	M01		132,21	124,16
001	4115	M	1997	72	M01		32,42	27,98
002	4105	S	1997	72	M01		39,77	36,63
003	4110	T	1997	72	M01		20,14	17,76
004	8846	I	1997	72	M01		281,99	264,62
004	8849	M	1997	72	M01		69,10	59,74
005	8844	S	1997	72	M01		84,70	77,70
006	8842	T	1997	72	M01		42,87	38,85
007	0431	S	1997	72	M01		46,48	42,18
008	0141	T	1997	72	M01		6,71	5,55
009	0431	S	1997	72	M01		61,46	56,61
010	0141	T	1997	72	M01		6,71	5,55
011	0431	S	1997	72	M01		48,55	44,40
012	0141	T	1997	72	M01		3,10	2,22
013	0431	S	1997	72	M01		164,23	150,96
014	0141	T	1997	72	M01		9,81	8,88
015	0101	I	1997	72	M01		230,86	216,54
015	7998	M	1997	72	M01		56,61	48,93
016	0141	T	1997	72	M01		37,70	34,41

PRG	COD. TRIB	ANNO	RIF.	NR	CAD	RAT	CARICO ISCRITTO A RUOLO	DEBITO RESIDUO
DIRITTI DI NOTIFICA							3,10	0,00
INT.MORA/SOMME AGG.								884,69
AGGIO EX. ART.17								44,26
RIMBORSO SPESE ESEC.								4,11
TOTALE							1.378,52	2.196,73



* TIPO TRIBUTO :		A - ALTRO
	I - IMPOSTA	
	N - DIRITTI DI NOTIFICA	
	S - SANZIONI	
	T - INTERESSI	
	M - INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE	

  

DESCRIZIONE TRIBUTI	
4001	- IRPEF imposta persone fisiche
4115	- IRPEF interessi maggiore rateazione D.P.R. n 602
4105	- Sanz.pecun. omesso/ritardato versamento IRPEF
4110	- Interessi ritard.iscr. D.P.R. n.602/73 IRPEF
8846	- Contributo sanitario naz.le - saldo
8849	- Contr. san. interessi magg. rateaz.D.P.R. 602/73
8844	- Contrib. sanit. naz.le - sanz. pecun. saldo
8842	- Contributo sanitario naz.le - interessi
0431	- I.V.A. sanzione pecuniaria
0141	- I.V.A. interessi
0101	- Imposta sul valore aggiunto
7998	- I.V.A. interessi per maggiore rateazione

Anche in tale situazione, qualora si opti per la deduzione (*fermo restando il dubbio*) e considerando i dati esemplificativi riportati in sede di trattazione dei contributi previdenziali (cui si rinvia), l'importo da indicare è pari al 70% del totale complessivo dovuto.

#### ALTRE VOCI INCLUSE NELLA DEFINIZIONE

##### INTERESSI

Anche con riferimento agli **interessi**, dovrebbe essere ammissibile la deduzione alla luce dei chiarimenti forniti con la **R.M. 178/2001** con riguardo al **reddito d'impresa**.



**Nota:** la citata RM 178/2001 ha chiarito che l'art. 96 del TUIR non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori.

Una conferma in tal senso si rinviene anche nella relazione illustrativa del TUIR, la quale afferma che:

- ➔ rientrano nell'**accezione di interessi passivi** anche le somme corrisposte a norma del **DPR 602/73**
- ➔ **tra i quali**, ad esempio, anche gli **interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo**, in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta.

Pertanto, il documento di prassi afferma che:

- la **deduzione avviene** applicando le modalità di calcolo previste dal citato art. 96 al loro ammontare complessivo,
- a **prescindere dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili**.



**Nota:** la sentenza n. 12990/2017 della Cassazione ha confermato tale orientamento per gli interessi per ritardo pagamento delle imposte.

##### ONERI DI RISCOSSIONE E SANZIONI

In ossequio al principio di inerenza, **gli oneri di riscossione**, al pari delle sanzioni, non sono deducibili per difetto del citato principio.

Infatti, la CM 98/2000 ha specificato che le **sanzioni pecuniarie** irrogate dalla UE o da altri organismi **non sono deducibili dal reddito d'impresa** in quanto trattasi di oneri non inerenti all'attività in quanto la loro irrogazione è una conseguenza del **comportamento illecito del contribuente**.